

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 699-bis-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE PERUZZOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 7 gennaio 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente spese connesse con interventi militari all'estero

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2001 – del comma 2 dell'articolo 35 del

DISEGNO DI LEGGE N. 699

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2001

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 ottobre 2001, su proposta del senatore Malan, il Presidente del Senato dispose lo stralcio del secondo comma dell'articolo 35 dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2002.

La causa della decisione risiedeva nel fatto che la previsione in esso contenuta non appariva suscettibile, di per sé, di produrre alcun effetto sulla finanza pubblica ed era quindi sprovvista di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per entrare a far parte della legge finanziaria.

Il disegno di legge all'esame del Senato è ciò che risulta da quello stralcio.

Si tratta di un provvedimento che consta di un unico articolo, con il quale si modifica una disposizione sancita dal comma 63 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il contenuto della modifica è il seguente: mentre attualmente è previsto, in base al comma 63 ora richiamato della legge n. 549 del 1995, che per la copertura degli oneri connessi allo svolgimento di missioni militari internazionali già autorizzate dal Parlamento si attinga al «Fondo di riserva per le spese impreviste» istituito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, in futuro si dovrà provvedere allo stesso modo anche in relazione alle missioni che il Parlamento dovesse autorizzare in corso di esercizio.

Al riguardo, appaiono opportune le seguenti considerazioni.

Negli ultimi anni, il moltiplicarsi degli interventi internazionali delle Forze armate, la loro imprevedibilità e complessità hanno spesso indotto il Governo ad utilizzare coperture non di rado giudicate inappropriate, pescando fondi da altre amministrazioni dello Stato e, talvolta, addirittura dai pro-

venti della parte statale dell'8 per mille. Con questo provvedimento, l'imputazione degli oneri dovrebbe essere chiara ed univoca una volta per tutte e ciò costituisce sicuramente un fattore positivo.

Di questa novità sarebbe stato opportuno che il Governo potesse tener conto già in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria e del connesso stato di previsione per l'anno 2003, dotando il Fondo fin dal principio dell'esercizio delle risorse sufficienti a garantire la copertura dei molteplici impegni militari internazionali dell'Italia. Si ricorda, a questo proposito, come la tendenza sia in parallelo con la crescita dell'instabilità mondiale, ed abbia già portato allo sfondamento della soglia dei 500 milioni di euro di spesa per anno. Purtroppo, a dispetto degli auspici di un gran numero di forze politiche, non è stato possibile pervenire all'approvazione del provvedimento in tempo utile. Permane, tuttavia, l'esigenza di far presto.

Il «Fondo per le spese impreviste» di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, sembra una fonte di copertura migliore di quella che è stata ventilata alla Camera dei deputati, dove è in corso di esame un provvedimento di iniziativa parlamentare che mira proprio a disciplinare gli aspetti giuridici ed economici collegati alla partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali e che prevedeva, nella sua veste originaria, la creazione di una posta di bilancio *ad hoc* meno capiente e flessibile.

Per l'insieme delle ragioni esposte, si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

PERUZZOTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

25 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

25 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel primo periodo del comma 63 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «autorizzati dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati o da autorizzare dal Parlamento».

